

1.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione</b> (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) .....	16	<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissione) ..	31, 32, 33
<b>Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti</b> (Trasmissione di documento) .....	33	<b>Domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione</b> (Annunzio del mantenimento all'ordine del giorno) .....	16
<b>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</b> (Trasmissione di documento) .....	31	<b>Interrogazioni</b> (Annunzio).....	33
<b>Corte costituzionale:</b>		<b>Parlamento europeo</b> (Trasmissione di risoluzioni) .....	30
(Annunzio della trasmissione di atti) .....	30	<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di documenti) .....	17
(Annunzio di sentenze) .....	18	<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .....	8
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento) .....	17	<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Annunzio) ..	14
<b>Disegni di legge di conversione:</b>		<b>Proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella XI legislatura</b> (Annunzio del mantenimento all'ordine del giorno) .....	5
(Annunzio della presentazione) .....	15	<b>Risposte scritte ad interrogazioni, presentate nella XI legislatura, pervenute dopo l'ultima seduta e fino al 14 aprile 1994</b> (Annunzio) .....	33
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	15		
<b>Disegni di legge di conversione presentati nella XI legislatura</b> (Annunzio del mantenimento all'ordine del giorno) .....	5		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*COMUNICAZIONI*

---



**Annunzio del mantenimento all'ordine del giorno di proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella XI legislatura.**

A norma dell'articolo 107, comma 4, del regolamento, sono mantenute all'ordine del giorno le seguenti proposte di legge d'iniziativa popolare, già presentate alla Camera nella XI legislatura:

« L'asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini » (1);

« La democrazia nei luoghi di lavoro: un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori » (2);

« Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali » (3);

« Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale » (4);

« Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell'ONU » (5);

« Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale » (6);

« Ristrutturazione della retribuzione e disciplina del suo adeguamento alle variazioni del costo della vita » (7).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio del mantenimento all'ordine del giorno di disegni di legge di conversione presentati nella XI legislatura.**

A norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sono mantenuti

all'ordine del giorno i seguenti disegni di legge di conversione di decreti-legge già presentati o trasmessi alla Camera nella precedente legislatura, relativamente ai quali i termini di conversione non sono ancora scaduti:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale » (già approvato dal Senato nella XI legislatura) (8);

« Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo » (9);

« Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative » (10);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia » (11);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci » (12);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti » (13);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante

disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa » (14);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato » (15);

« Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società » (16);

« Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale » (17);

« Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola » (18);

« Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria » (19);

« Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze » (20);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita » (21);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione » (22);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali » (23);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categoria di Forze di polizia » (24);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (25);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature » (26);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro » (27);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi » (28);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie » (29);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso » (30);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 182, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione sici-

liana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche » (31);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi » (32);

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia » (33);

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione » (34);

« Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo » (35);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM » (36);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato » (37);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni » (38);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 » (39);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio » (40);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995 » (41);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni » (42);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia » (43);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti » (44);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia » (45);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria » (46);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 » (47).

In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti avverrà successivamente, la Presidenza si riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione dei suddetti disegni di legge di conversione.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 aprile 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TREMAGLIA: « Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine » (50);

SCALIA: « Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli » (51);

SCALIA: « Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad unità video » (52);

SCALIA: « Norme concernenti la cremazione delle salme » (53);

SCALIA: « Modifica all'articolo 411 del codice penale, concernente la non punibilità della dispersione delle ceneri » (54);

SCALIA: « Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (55);

SCALIA: « Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana e per la creazione artificiale » (56);

SCALIA: « Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari » (57);

SCALIA: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva 88/610/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali » (58);

SCALIA: « Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa e istituzione del Dipartimento per la difesa civile non violenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (59);

SCALIA: « Ordinamento della professione di tributarista » (60);

SCALIA: « Norme per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa » (61);

SCALIA: « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale » (62);

SCALIA: « Norme contro l'inquinamento acustico nelle aree metropolitane » (63);

SCALIA: « Norme per la tutela psicofisica degli animali » (64);

SCALIA: « Sospensione dell'importazione di animali d'affezione » (65);

SCALIA: « Nuovi criteri per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli handicap » (66);

SCALIA: « Norme per fronteggiare le necessità abitative determinate dall'ingresso in Italia di profughi e sfollati e da calamità naturali » (67);

SCALIA: « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari » (68);

SCALIA: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua » (69);

SCALIA: « Divieto di propaganda, diretta o indiretta, di manifestazioni, anche di carattere religioso, che si svolgono fuori del territorio italiano e che comportano strazio e sevizie di animali » (70);

SCALIA: « Norme per il dirottamento del traffico pesante dalla strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Teroli » (71);

SCALIA: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (72);

SCALIA: « Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali » (73);

SCALIA: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (74);

SCALIA: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati » (75);

SCALIA: « Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti » (76);

SCALIA: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 » (77);

SCALIA: « Nuove norme in materia di proprietà collettive e di usi civici » (78);

SCALIA: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE, in materia di protezione di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici » (79);

SCALIA: « Norme per la promozione e per la disciplina dell'attività espressiva degli artisti di strada » (80);

SCALIA: « Abrogazione delle norme sulla pena di morte nei codici penali militari » (81);

SCALIA: « Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario » (82);

SCALIA e PROCACCI: « Esclusione della Federazione italiana della caccia dall'elenco delle federazioni aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) » (83);

SCALIA: « Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale » (84);

SCALIA: « Nuove norme in materia di importazione e di commercio di cani e gatti » (85);

SCALIA: « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (86);

SCALIA: « Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza nei confronti degli obblighi di vaccinazione » (87);

SCALIA: « Disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore » (88);

PROCACCI e SCALIA: « Divieto di produzione, importazione e vendita di pel-

lice sul territorio nazionale e norme per la riconversione delle aziende del settore » (89);

SCALIA: « Modifica dell'articolo 328 del codice penale in materia di rifiuto od omissione di atti d'ufficio » (90);

SCALIA: « Norme per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo nelle aree urbane e nel loro territorio » (91);

SCALIA: « Riconoscimento dell'importante interesse archeologico della città di Roma » (92);

SCALIA: « Nuove norme sugli organismi di rappresentanza militare » (93);

SCALIA: « Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, in materia di revocabilità delle decisioni di riforma dal servizio di leva » (94);

SCALIA: « Norme per i controlli e la tutela dell'ambiente marino e costiero » (95);

SCALIA: « Istituzione della Commissione nazionale per i diritti degli animali » (96);

SCALIA: « Norme in materia di sperimentazione clinica sull'uomo » (97);

SCALIA e PROCACCI: « Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti pericolosi o potenzialmente aggressivi. Divieto di impiego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi » (98);

SCALIA: « Norme per l'utilizzo di carta riciclata o ecologica da parte delle amministrazioni pubbliche » (99);

SCALIA: « Istituzione del giudice per i demani e soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici » (100);

SCALIA: « Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici » (101);

SCALIA: « Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri

di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale » (102);

SCALIA: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (103);

SCALIA: « Nuove norme in materia di elettrodotti a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro » (104);

SCALIA: « Nuove norme in materia di servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (105);

SCALIA: « Nuove norme per l'esercizio della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (106);

SCALIA: « Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade » (107);

SCALIA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di pubblica esecuzione e rappresentazione di opere » (108);

SCALIA: « Modifica all'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di estensione delle categorie abilitate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali » (109);

PROCACCI: « Norme in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcoldipendenti » (110);

PROCACCI: « Divieto di detenzione e allevamento degli animali da pelliccia » (111);

GIANNOTTI ed altri: « Norme in materia di esercizio della pranoterapia » (112);

GIANNOTTI ed altri: « Riforma della professione sanitaria infermieristica, di assistente sanitario visitatore, di ostetrica, nonché delle professioni sanitarie tecniche e di riabilitazione » (113);

GIANNOTTI: « Norme per l'esercizio della professione di educatore professionale ed istituzione del relativo albo » (114);

GIANNOTTI: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di tutela del diritto d'autore » (115);

SCALIA: « Istituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato » (119);

TURRONI: « Disciplina delle trasformazioni degli immobili e delle espropriazioni ed occupazioni di immobili per motivi d'interesse generale » (120);

TURRONI: « Istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente » (121);

TURRONI: « Norme per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici ed infrastrutture in zone a rischio » (122);

TURRONI: « Norme quadro per la realizzazione di percorsi ciclabili integrati » (123);

TURRONI: « Norme per la realizzazione di zone pedonalizzate, a traffico limitato e a traffico moderato nei centri storici e nelle strade di quartiere e locali » (124);

TURRONI: « Norme in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie » (125);

TURRONI: « Disciplina del finanziamento dei piani paesistici regionali » (126);

TURRONI: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di delega al Governo per la istituzione di nuove province e di delimitazione delle aree metropolitane » (127);

TURRONI: « Norme in materia di demolizione e riciclo di veicoli a motore » (128);

TURRONI: « Norme per l'immatricolazione, l'uso e la circolazione di natanti a motore denominati "scooter acquatici" e simili » (129);

TURRONI: « Riconoscimento della pratica del naturismo » (130);

TREMAGLIA ed altri: « Concessione all'Associazione "Comune di Zara in esilio" della medaglia d'oro al valor militare

“alla memoria” dei suoi cittadini che in guerra ed in pace hanno servito la Patria » (131);

CAVERI: « Disposizioni in materia di risarcimento dei danni subiti da soggetti italiani in conseguenza di illecito civile da parte di titolari o dipendenti di istituzioni o rappresentanze diplomatiche straniere » (133);

CAVERI: « Delega di funzioni amministrative in materia di lavoro alla regione autonoma Valle d'Aosta » (134);

CAVERI: « Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943 » (135);

CAVERI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (136);

PARLATO ed altri: « Norme per la celebrazione dell'VIII centenario della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia » (137);

PARLATO ed altri: « Norme in materia di assunzioni speciali nelle amministrazioni e nelle aziende dello Stato » (138);

PARLATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività spaziali nazionali ed internazionali » (139);

PARLATO ed altri: « Istituzione del Notiziario ufficiale dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali » (140);

PARLATO ed altri: « Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati » (141);

ANDREATTA ed altri: « Norme sulla parità delle scuole » (142);

ANDREATTA ed altri: « Tribunale per i minorenni e per la famiglia » (143);

ANDREATTA ed altri: « Norme per una politica della famiglia » (144);

ANDREATTA ed altri: « Norme per la tutela dei minori » (145);

ANDREATTA ed altri: « Norme a tutela dell'embrione umano » (146);

ANDREATTA ed altri: « Promozione dell'anno di volontariato sociale » (147);

MAZZUCA: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento fiscale degli assegni alimentari spettanti al coniuge separato o divorziato » (148);

GALLETTI: « Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ai fini della restituzione ai consigli comunali del governo urbanistico del territorio, relativamente ai programmi di edilizia residenziale per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata » (149);

LIA: « Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale » (150);

LIA: « Norme in favore del lavoro casalingo » (151);

LIA: « Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme (Lecce) » (152);

LIA: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante norme in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali » (153);

LIA: « Norme per il collocamento obbligatorio e per il riconoscimento di benefici pensionistici in favore di alcune categorie di cittadini italiani che abbiano prestatato servizio all'estero » (155);

LIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive » (156);

DE BENETTI: « Carta dei diritti del turista » (157);

DE BENETTI: « Istituzione del Corpo della polizia tributaria » (158);

DE BENETTI: « Istituzione della Casa dei cittadini, dei consumatori e degli utenti » (159);

CACCAVARI: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (160);

CACCAVARI: « Norme per l'abolizione della pubblicità dei prodotti alcolici e l'istituzione di un fondo nazionale per iniziative di informazione e di prevenzione dell'intossicazione alcolica » (161);

BRUNETTI: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (162);

GASPARRI ed altri: « Istituzione dell'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici, semiautomatici e meccanici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi » (164);

GASPARRI ed altri: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione » (165);

GERBAUDO: « Norme interpretative ed integrative in materia di prelazione e di riscatto agrario » (166);

GERBAUDO e PINZA: « Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie » (167);

GERBAUDO e PINZA: « Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli » (168);

GERBAUDO e PINZA: « Modifiche all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica » (169);

GERBAUDO e PINZA: « Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool etilico di origine agricola » (170);

GERBAUDO e PINZA: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (171);

DE BENETTI: « Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio per la tutela dei diritti dei cittadini in quanto consumatori ed utenti » (172);

POLLI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa » (173);

SCALIA: « Limitazioni territoriali per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (174);

SCALIA: « Norme per la riduzione, il recupero ed il riciclaggio di talune categorie di rifiuti » (175);

BOSSI ed altri: « Responsabilità civile dei partiti politici per illeciti penali commessi da loro esponenti » (176);

MUZIO: « Norme per la bonifica delle strutture e dei territori contaminati dall'amianto » (177);

BOLOGNESI: « Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili » (178);

BOLOGNESI: « Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro » (179);

BOLOGNESI: « Norme per la riduzione dell'orario di lavoro » (180);

BOLOGNESI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini previdenziali » (181);

BOLOGNESI: « Norme per l'istituzione di un fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale, nonché di un'imposta sui grandi patrimoni » (182);

BOLOGNESI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità politiche e manageriali nella crisi della Finmare e delle società da essa controllate » (183);

INNOCENTI e GIANFRANCO RASTRELLI: « Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali » (184);

INNOCENTI e GIANFRANCO RASTRELLI: « Norme in tema di comando temporaneo di manodopera da parte di imprese costituite in forma cooperativa, a ciò autorizzate, e di tutela dei lavoratori » (185);

INNOCENTI e GIANFRANCO RASTRELLI: « Istituzione e regolamentazione del servizio di ristorazione per i lavoratori » (186);

INNOCENTI ed altri: « Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale » (187).

In data 16 aprile 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PARLATO: « Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato nel comune di Napoli e negli altri comuni della provincia a seguito del sisma del 23 novembre 1980 » (188);

PARLATO ed altri: « Norme per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni » (189);

PARLATO ed altri: « Norme per l'affidamento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza legale da parte di

unità sanitarie locali, comuni, province e regioni » (190);

PARLATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania » (191);

PARLATO ed altri: « Divieto di bandire concorsi pubblici e gare di appalto nel mese di agosto e proroga dei termini che vengano a scadenza nello stesso mese » (192);

PARLATO ed altri: « Disposizioni sul confezionamento e sulla commercializzazione dei vini » (193);

MATTINA: « Istituzione del servizio "Leva di formazione e avviamento al lavoro" » (194);

MATTINA: « Norme in materia di incentivi fiscali alle imprese » (195);

MATTINA: « Istituzione di zone franche industriali » (196);

CACCAVARI ed altri: « Norme per il riordino del settore termale » (197);

CALZOLAIO ed altri: « Legge-quadro sull'inquinamento acustico » (198);

MARTINAT ed altri: « Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco » (199);

MARTINAT: « Norme per lo scioglimento e la confisca dei beni dei partiti politici a seguito di condanne penali dei loro segretari nazionali politici o amministrativi » (200);

MARTINAT ed altri: « Legge-quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di componenti di carburante di sostituzione » (201);

MARTINAT ed altri: « Modifiche e integrazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una più equa determinazione del carico tributario » (202);

MARTINAT ed altri: « Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti » (203);

MARTINAT ed altri: « Indennità d'alloggio in favore dei dipendenti pubblici civili e militari » (204);

MARTINAT ed altri: « Delega al Governo per la concessione alle lavoratrici madri di un periodo di aspettativa nei primi tre anni di vita del proprio figlio » (205);

MARTINAT ed altri: « Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile, concernente la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale » (206);

MARTINAT ed altri: « Istituzione di un contratto di lavoro ad orario ridotto per i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile » (207);

MARTINAT ed altri: « Provvedimenti urgenti volti a contenere l'uso improprio di carburante e quello di vetture in precario stato di efficienza » (208);

MARTINAT ed altri: « Delega al Governo per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa mediante migliore utilizzazione dei contributi ex-GESCAL » (209);

MARTINAT ed altri: « Istituzione del servizio fiscale gratuito e norme relative al gratuito patrocinio in materia fiscale » (210);

MARTINAT ed altri: « Modifica della tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante la determinazione dell'assegno per i nuclei familiari » (211);

MARTINAT ed altri: « Norme sulla responsabilità nello smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi » (212);

MARTINAT ed altri: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale » (213);

MARTINAT e FINI: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato » (214);

MARTINAT ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specifica in medicina generale » (215);

MARTINAT: « Autorizzazione alla società Autostrade Spa ad incorporare la società Autostrada Torino-Savona Spa per la realizzazione della seconda carreggiata sull'intera autostrada Torino-Savona » (216);

MARTINAT ed altri: « Nuove norme in materia di oneri deducibili relativi ai premi pagati per le assicurazioni sulla vita » (217);

MARTINAT ed altri: « Modifica all'articolo 23 del codice penale in materia di obbligo di lavoro per i detenuti e gli internati » (218);

FINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (219);

ADORNATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (220).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di proposte di legge costituzionale.**

In data 15 aprile 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

CAVERI: « Norme per la costituzione della Repubblica federale italiana » (116);

CAVERI: « Modifica all'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in materia di circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (117);

ROTONDI ed altri: « Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione » (118);

CAVERI: « Disposizioni per la revisione della parte seconda della Costituzione » (132);

LIA: « Incompatibilità tra cariche elettive e appartenenza al Governo e agli organi esecutivi delle regioni e degli enti locali » (154).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 11 aprile 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno » (48).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 11 aprile 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria » (49).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 15 aprile 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma

dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (163).

In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti avverrà successivamente, la Presidenza si riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione dei suddetti disegni di legge di conversione.

#### **Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 29 gennaio 1994, nn. 72, 74 e 76; 31 gennaio 1994, nn. 75 e 77; 2 febbraio 1994, n. 81; 4 febbraio 1994, nn. 89, 90 e 91; 7 febbraio 1994, n. 95, e 8 febbraio 1994, n. 96, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 72, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio » (3674);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 74, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995 » (3673);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 76, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia » (3676);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 75, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni » (3675);

S. 1832 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G 7 » (*Approvato dal Senato*) (3693);

« Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 81, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti » (3680);

S. 1836 — « Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia » (*Approvato dal Senato*) (3694);

« Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria » (3681);

S. 1837 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 » (*Approvato dal Senato*) (3697);

« Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno » (3682);

« Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1994, n. 96, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria » (3683);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (3698).

**Annunzio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.**

Con lettera in data 7 aprile 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 28 marzo 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto presentato nei confronti dell'onorevole Nicola MANCINO, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Con lettera in data 7 aprile 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 28 marzo 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto presentato nei confronti dell'onorevole Raffaele COSTA, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

**Annunzio del mantenimento all'ordine del giorno di domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.**

Sono mantenute all'ordine del giorno le seguenti domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione inviate rispettivamente, per il tramite del ministro di grazia e giustizia dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 16 gennaio 1989, n. 1:

nei confronti dell'onorevole Vito LATTANZIO, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile

*pro tempore*, nonché degli onorevoli Calogero MANNINO, Nicola CAPRIA, Rosario NICOLOSI, dell'onorevole Salvatore SCIANGULA, e dei signori Filippo Salamone, Antonio Vita, Mario Maddaloni e Lionello Sebasti per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV-bis, n. 1);

nei confronti dell'onorevole Luigi Ciriaco DE MITA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Granelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezzuto, ciascuno *in parte qua* indagato per i seguenti reati:

1) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numeri 2 e 7, 323, comma 2, 324 e 479 dello stesso codice (abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuati e pluriaggravati);

2) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numero 7, 112, numero 1, e 640-bis dello stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, continuata e pluriaggravata);

3) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, e 317 dello

stesso codice (concussione aggravata) e precisamente:

l'onorevole Luigi Ciriaco DE MITA ed i signori Michele De Mita ed Elveno Pastorelli per tutti i capi di imputazione; i signori Enrico Macchioni e Carlo Granelli per il primo capo di imputazione; il signor Luigi Manco per il primo ed il secondo capo di imputazione; tutti gli altri per il secondo capo di imputazione (doc. IV-bis, n. 2).

Gli atti relativi alle suddette domande saranno nuovamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

Le relazioni motivate allegate agli atti saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 aprile 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 1993 (doc. CVII, n. 3).

A questo documento sono allegate le relazioni dei ministri degli affari esteri, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero, previste dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché la relazione del ministro del tesoro di cui all'articolo 27 della stessa legge.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 marzo 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto del-

l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, per gli esercizi dal 1990 al 1992 (doc. XV, n. 81).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 26 gennaio 1994, copia della sentenza n. 3 del 14 gennaio 1994 (doc. VII, n. 1), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute »;

con lettera in data 3 febbraio 1994, copia della sentenza n. 13 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 5), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale »;

con lettera in data 3 febbraio 1994, copia della sentenza n. 14 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 6), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'articolo 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione »;

con lettera in data 3 febbraio 1994, copia della sentenza n. 15 del 25 gennaio 1994 (doc. VII, n. 7), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di reversibilità a carico dello Stato »;

con lettera in data 10 febbraio 1994, copia della sentenza n. 24 del 26 gennaio 1994 (doc. VII, n. 15), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà — per il dipendente che sia cessato dall'impiego, senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma

senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dal precedente articolo 72, secondo comma — di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto-legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni »;

con lettera in data 17 febbraio 1994, copia della sentenza n. 48 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 24), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 17 giugno 1993 »;

con lettera in data 23 febbraio 1994, copia della sentenza n. 49 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 25), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 »;

con lettera in data 24 febbraio 1994, copia della sentenza n. 61 del 10 febbraio 1994 (doc. VII, n. 31), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, secondo comma, della legge della regione Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, recante "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee" »;

con lettera in data 3 marzo 1994, copia della sentenza n. 68 del 21 febbraio 1994 (doc. VII, n. 34), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore »;

con lettera in data 3 marzo 1994, copia della sentenza n. 69 del 21 febbraio 1994 (doc. VII, n. 35), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 »;

con lettera in data 10 marzo 1994, copia della sentenza n. 76 del 23 febbraio 1994 (doc. VII, n. 38), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'articolo 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal-

l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo »;

con lettera in data 10 marzo 1994, copia della sentenza n. 77 del 23 febbraio 1994 (doc. VII, n. 39), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare »;

con lettera in data 15 marzo 1994, copia della sentenza n. 84 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 43), con la quale ha dichiarato:

« a) cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la regione siciliana relativamente alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, di cui in epigrafe;

b) l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, recante "Norme integrative delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26" »;

con lettera in data 15 marzo 1994, copia della sentenza n. 85 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 44), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria" »;

con lettera in data 24 marzo 1994, copia della sentenza n. 95 del 10 marzo

1994 (doc. VII, n. 50), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano" »;

con lettera in data 24 marzo 1994, copia della sentenza n. 96 del 10 marzo 1994 (doc. VII, n. 51), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti, rispettivamente dagli articoli 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), nella parte in cui non includono il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad autorizzazione regionale »;

con lettera in data 31 marzo 1994, copia della sentenza n. 107 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 56), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'articolo 4, lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta" »;

con lettera in data 31 marzo 1994, copia della sentenza n. 108 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 57), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53

(Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'articolo 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa »;

con lettera in data 31 marzo 1994, copia della sentenza n. 109 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 58), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale »;

con lettera in data 31 marzo 1994, copia della sentenza n. 110 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 59), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone 'A' e 'B' del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produt-

tive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei piani regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni" »;

con lettera in data 31 marzo 1994, copia della sentenza n. 111 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 60), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2.

Visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2 »;

con lettera in data 7 aprile 1994, copia della sentenza n. 124 del 24 marzo 1994 (doc. VII, n. 69), con la quale ha dichiarato:

« a) l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il ministro della sanità determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi

uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi;

dell'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, n. 270 del 1983, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

dell'articolo 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno è designato dal ministro della sanità e uno dal ministro del tesoro;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

degli articoli 1, primo, quarto e quinto comma; 2, secondo comma; 3, secondo e sesto comma; 5, primo comma, 6, primo comma, lettera a) e 10, primo comma, del decreto stesso, sollevate dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 76 della Costituzione;

degli articoli 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma, del decreto predetto sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118 e 76 della Costituzione;

degli articoli 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma; 4; 5 e 10 del decreto stesso, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numero 21; 9, numero 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 76 della Costituzione ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 4 del 14 gennaio 1994 (doc. VII, n. 2), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 5 del 14 gennaio 1994 (doc. VII, n. 3), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 289 e 294 del codice di procedura penale sollevata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 6 del 14 gennaio 1994 (doc. VII, n. 4), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe nei confronti dell'articolo 7, settimo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli articoli 3, 24, 36, 73, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione »;

n. 16 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 8), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 419, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 17 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 9), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 238 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 18 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 10), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzione dell'articolo 5, nono comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 19 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 11), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge provinciale sopra menzionata, sollevate, in riferimento all'articolo 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e all'articolo 47, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43 della

legge della provincia autonoma di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45 (Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 47, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 20 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 12), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 1 e 3, e 14 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3 e 24 Cost., 3, 38 e 113 Cost., 3 Cost., dai pretori di Bologna, Lecce e Brescia con le ordinanze in epigrafe »;

n. 21 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 13), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico; conseguentemente annulla gli articoli 3, 7, comma 2, 8, comma 1, limitatamente alla parte che rinvia all'articolo 3, e comma 2, nonché gli allegati 1 e 2 del decreto 28 ottobre 1992 del ministro della sanità;

che spetta allo Stato il potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale di abilitazione e di stabilire modelli uniformi dell'attestato di superamento del medesimo;

che spetta allo Stato, e per esso al Ministero della sanità, il potere di esprimere l'intesa con la regione per l'autorizzazione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore »;

n. 22 del 24 gennaio 1994 (doc. VII, n. 14), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38 e 41 della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 25 del 26 gennaio 1994 (doc. VII, n. 16), con la quale ha dichiarato:

« non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari di Matera con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 26 del 26 gennaio 1994 (doc. VII, n. 17), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del 20 per cento delle attività promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa governativa; conseguentemente, annulla il telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.A.-A.GG./230 »;

n. 27 del 26 gennaio 1994 (doc. VII, n. 18), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 29 e

36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41, comma 1, della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 37 del 7 febbraio 1994 (doc. VII, n. 19), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Ravenna con ordinanza del 15 aprile 1993 »;

n. 38 del 7 febbraio 1994 (doc. VII, n. 20), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per contrasto con gli articoli 3, 53, 76 e 77 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena con le ordinanze in epigrafe »;

n. 39 del 7 febbraio 1994 (doc. VII, n. 21), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito dall'articolo 15, primo comma, prima parte del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356; 2, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203; nonché del combinato disposto delle due predette norme, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai tribunali di sorveglianza di Bari, L'Aquila e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 40 del 7 febbraio 1994 (doc. VII, n. 22), con la quale ha dichiarato:

« a) con riferimento al ricorso n. 25 del 1993, che non spettava allo Stato sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto del presidente della regione siciliana 30 dicembre 1992 e, conseguentemente, annulla la delibera adottata dalla sezione centrale del controllo il 3 giugno 1993 con il n. 94;

b) con riferimento al ricorso n. 38 del 1993, che non spettava allo Stato richiedere il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti della regione diversi da quelli adottati nell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 e conseguentemente, annulla la nota inviata il 10 settembre 1993 dal presidente della sezione di controllo per la regione siciliana al presidente ed all'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana »;

n. 41 del 7 febbraio 1994 (doc. VII, n. 23), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 50 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 26), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe »;

n. 51 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 27), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici), come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988/1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 52 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 28), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi settimo ed ottavo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 75, 78 e 104 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 delle relative norme di attuazione, dalle province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi settimo ed ottavo, del decreto-legge 22 maggio 1993,

n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento all'articolo 9, comma secondo, delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 53 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 29), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 291 e 297 del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla corte d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 54 del 9 febbraio 1994 (doc. VII, n. 30), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 62 del 10 febbraio 1994 (doc. VII, n. 32), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini e apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal tribunale di Bergamo, sezione feriale, e dal tribunale di Roma, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nonché dal tribunale di Bergamo, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 13, secondo comma, della Costituzione;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del sopra menzionato articolo 7, comma 12-ter, sollevate, in riferimento agli articoli 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 63 del 10 febbraio 1994 (doc. VII, n. 33), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe;

manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 70 del 21 febbraio 1994 (doc. VII, n. 36), con la quale ha dichiarato:

« la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri da 633 a 639 del registro ordinanze 1993;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio

1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma 27 terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze iscritte ai numeri 689, 690 e 691 del registro ordinanze 1993 »;

n. 71 del 21 febbraio 1994 (doc. VII, n. 37), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 84 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 78 del 23 febbraio 1994 (doc. VII, n. 40), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori università che optano per il regime di impegno a tempo pieno, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 79 del 23 febbraio 1994 (doc. VII, n. 41), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, terzo comma, della legge della regione Veneto 27 giugno 1985 n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 32, 97 e 128 della Costituzione dal tribunale amministrativo

regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 80 del 23 febbraio 1994 (doc. VII, n. 42), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e degli articoli 325 e 326 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 86 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 45), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 87 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 46), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 385 quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 88 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 47), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 424 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 89 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 48), con la quale ha dichiarato:

« improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del decreto del ministro dei trasporti del

15 marzo 1993, recante « Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti »

n. 90 del 7 marzo 1994 (doc. VII, n. 49), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, lettera *b*), della legge 26 luglio 1965, n. 966 sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 97 del 10 marzo 1994 (doc. VII, n. 52), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli articoli 9, ultimo (*recte* penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso decreto, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione ed in relazione all'articolo 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dalla corte di appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 98 del 10 marzo 1994 (doc. VII, n. 53), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 99 del 10 marzo 1994 (doc. VII, n. 54), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, terzo comma, del decreto ministeriale 8 luglio

1924 (Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 100 del 10 marzo 1994 (doc. VII, n. 55), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 72, lettera *b*) ed *f*), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevate in riferimento agli articolo 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 112 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 61), con la quale ha dichiarato:

« 1) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, dal GIP presso il tribunale di Siracusa con l'ordinanza in epigrafe;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 429 (in combinato disposto con gli articoli 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (« Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ») sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal GIP presso il tribunale di Siracusa con la medesima ordinanza »;

n. 113 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 62), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato adottare con decreto del ministro dell'ambiente « criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria »; e, conseguentemente, annulla il decreto del ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, emanato di

concerto con i ministri per le aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità »;

n. 114 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 63), con la quale ha dichiarato:

« inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 159, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 115 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 64), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'articolo 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 35, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Biella con ordinanza del 7 aprile 1993 (r.o. n. 354/1993), dal pretore di Vicenza con ordinanze dell'8 giugno 1993 (r.o. n. 718/1993) e del 22 luglio 1993 (r.o. n. 702/1993) e dal tribunale di Cremona con ordinanza del 22 settembre 1993 (r.o. n. 679/1993).

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Brescia con ordinanza del 12 maggio 1993 (r.o. n. 444/1993) »;

n. 116 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 65), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato, senza addurre adeguata motivazione, provvedere direttamente a definire i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993, ove non sia intervenuta l'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria) »;

n. 117 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 66), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli articoli 18, primo comma, lettera *b*), 30, primo comma, lettera *h*) e 31, primo comma, lettera *g*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente lo stesso combinato disposto indicato nel punto precedente, sollevata dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità economica europea 2 aprile 1979, n. 409 »;

n. 118 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 67), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dalla corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 119 del 23 marzo 1994 (doc. VII, n. 68), con la quale ha dichiarato:

« inammissibili le questioni di legittimità degli articoli 56, 62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dell'articolo 660 del codice di procedura penale e degli articoli 133-bis e 133-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 25 e 27 della Costituzione, dal magistrato

di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 125 del 24 marzo 1994 (doc. VII, n. 70), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge della regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7 (Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza. Convenzioni), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 126 del 24 marzo 1994 (doc. VII, n. 71), con la quale ha dichiarato:

« 1) cessata la materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione proposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi in epigrafe, in relazione al decreto del ministro del tesoro 16 luglio 1993;

2) che spetta allo Stato, con il decreto del ministro del tesoro 23 settembre 1993, ammettere la provincia autonoma di Trento al finanziamento del programma di edilizia sanitaria i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ed escluderla dalle procedure relative ai mutui i cui oneri, a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sono imputati al Fondo sanitario nazionale di conto capitale »;

n. 127 del 24 marzo 1994 (doc. VII, n. 72), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato, in sede di disciplina delle modalità di riscossione tramite delega agli uffici postali, nel territorio della regione Sicilia, della imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito della stessa;

pertanto annulla l'articolo 5 del decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, pubblicato

nella *Gazzetta ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, avente ad oggetto « modalità di versamento diretto mediante delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa » nella parte in cui dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito di tale imposta riscosso nel territorio della regione Sicilia »;

n. 128 del 24 marzo 1994 (doc. VII, n. 73), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, terzo comma, lettera *b*); 1, terzo comma, lettera *d*); 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, primo comma, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione degli articoli 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, della Costituzione; questioni sollevate dalla regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe ».

In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti avverrà successivamente, la Presidenza si riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione delle suddette sentenze.

#### **Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.**

Nei mesi di marzo ed aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni:

« sul Libro Bianco della Commissione delle Comunità europee: crescita, competi-

tività e occupazione - del 5 dicembre 1993 » (doc. XII, n. 164);

« sull'occupazione in Europa » (doc. XII, n. 165);

« sulle conseguenze del processo di istituzione dell'UEM a livello di politica sociale » (doc. XII, n. 166);

« sul terrorismo e le sue conseguenze per la sicurezza in Europa » (doc. XII, n. 167);

« sull'incompatibilità dei controlli di passaporti effettuati da talune compagnie aeree con l'articolo 7-A del trattato CEE » (doc. XII, n. 168).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti. In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti avverrà successivamente, la Presidenza si riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione delle suddette sentenze.

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.**

Il Vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 12 aprile 1994, ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso la relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione stessa, approvata nella seduta del 18 febbraio 1994 (doc. XXIII, n. 14).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dai ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.**

In data 8 aprile i ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo

2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1993 (doc. XI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 aprile 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione sull'attività svolta dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nell'anno 1992, predisposta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste e approvata dal CIPE con delibera in data 16 marzo 1994 (doc. XXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 aprile 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1993 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1994 (doc. XXXV-*bis*, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro per gli affari sociali.**

Il ministro per gli affari sociali, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha trasmesso la relazione - riferita al 15 aprile 1994 - sullo stato di attuazione delle politiche per

*l'handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (doc. CXXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro per gli affari sociali, con lettera in data 31 marzo 1994, in virtù della delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto in data 13 maggio 1993, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, ha trasmesso la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1993 (doc. XXXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 13 aprile 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1993 (doc. LI, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 5 aprile 1994, ha trasmesso — per la parte di sua competenza — ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione, per l'anno 1992, sull'attuazione della legge contenente norme per la

tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (doc. LI, n. 3-bis). Tale relazione sostituisce quella a carattere preliminare (doc. LI, n. 3) già presentata dal ministro della sanità il 28 aprile 1993 ed annunciata all'Assemblea il 6 maggio 1993.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1994.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la relazione sullo stato della politica assicurativa per l'anno 1992 (doc. LXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 31 marzo 1994, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 2 marzo 1994 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975,

n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 31 marzo 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1994 e situazione di cassa al 31 dicembre 1993 (doc. XXXV, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.**

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con

lettera in data 7 aprile 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1992 (doc. X, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni, presentate nella XI legislatura, pervenute dopo l'ultima seduta e fino al 14 aprile 1994.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

